

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

VIA SANTA RADEGONDA, 11

20121 - MILANO

TEL:+ 39 02 7211751 – FAX: +39 02 72117575

E-MAIL: studio.milano@stsnet.it

C. F. E P. IVA: 03022160109

ANTONIO ARGENIO ⁽¹⁾⁽²⁾
PIETRO BESSI ⁽¹⁾⁽²⁾
FEDERICO CALISSANO ⁽¹⁾⁽²⁾
VINCENZO CAMPO ANTICO ⁽¹⁾⁽²⁾
GIOVANNI CIURLO ⁽¹⁾⁽²⁾
EMILIO MARTINOTTI ⁽¹⁾⁽²⁾
ANDREA VILLA ⁽¹⁾⁽²⁾

Milano, 4 ottobre 2007

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

GABRIELLA ALLODI ⁽¹⁾⁽²⁾
MARINA AMORUSO ⁽¹⁾⁽²⁾
SIMONA BACCO ⁽¹⁾⁽²⁾
MICHELE BARDI
MARCO BRAGHERO
CINZIA CALAPAI
IVANA CALISTI ⁽¹⁾
PIETRO CAPPÀ ⁽¹⁾⁽²⁾
ANDREA CHIODI ⁽¹⁾⁽²⁾
LUCA CIURLO ⁽¹⁾⁽²⁾
PAOLO CRICCHIO
VALENTINA FERRANTE
ALICE FINAMORE
GIOVANNA GALARDI ⁽¹⁾⁽²⁾
VALENTINA GANZAROLLI
MICHELE GIRARDI
FABRIZIO GNECCO
FRANCESCO ISOTTA
MONIA MARTINELLI
VALERIA MASSOLLO
BIAGIO MEGA ⁽¹⁾
PIETRO MELIS
TONY PRATA ⁽¹⁾
ALESSANDRA PRELE ⁽¹⁾⁽²⁾
ELEONORA RIZZO ⁽¹⁾⁽²⁾
ALESSANDRA SAGARESE ⁽⁵⁾
ALESSANDRO SAPIA ⁽¹⁾⁽²⁾
FEDERICO STRICAGNOLO
SILVIA TRAVERSO ⁽¹⁾⁽²⁾
SIMONA VALEAN ⁽¹⁾
MARIA GRAZIA VANTAGGIATO ⁽¹⁾⁽²⁾

CIRCOLARE N. 15/ 2007

Oggetto: Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in tema di elenchi clienti e fornitori – Circolare n. 53/E del 3 ottobre 2007.

Premessa

Facendo seguito alla nostra precedente Circolare n. 8, del 29 maggio scorso, illustriamo, di seguito, i chiarimenti forniti, con Circolare n. 53/E del 3 ottobre 2007, dall'Agenzia delle Entrate in tema di elenchi clienti e fornitori.

Con Circolare n. 53/E del 3 ottobre 2007, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di elementi informativi, modalità tecniche e termini relativi alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori, di cui al Decreto legge n. 223/2006, articolo 37.

Dopo aver precisato che al Fisco dovranno essere trasmessi gli elenchi dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture e quelli dei soggetti da cui sono state ricevute, l'Agenzia delle Entrate ha, in particolare, chiarito che:

- nell'elenco clienti e fornitori devono essere indicati tutti i riferimenti dei soggetti - sia titolari di partita Iva, sia consumatori finali - nei confronti dei quali sono state emesse fatture o note di variazione nell'anno cui si riferisce la comunicazione, sempreché, naturalmente, il documento emesso sia rilevante ai fini Iva, ossia si tratti di operazioni imponibili, non imponibili o esenti (per converso, in caso di emissione di fatture per operazioni fuori campo di applicazione Iva, le stesse non devono essere inserite nell'elenco clienti);
- al fine di individuare le fatture da inserire nell'elenco clienti e fornitori, occorre fare riferimento alla data di emissione del documento, non essendo rilevante la data di registrazione, né il momento in cui l'imposta risulta esigibile. Ciò significa che sia le fatture differite - per le quali, ai fini dell'esigibilità dell'imposta, rileva il momento di effettuazione dell'operazione - sia le fatture

Consulenti esterni:

MASSIMO CALISSANO ⁽³⁾
ENZO LOMBARDO ⁽⁴⁾

ROMA
00185 - VIA PARIGI, 11
TEL.+39 06 45211010 FAX +39 06 45211020
E-MAIL: studio.roma@stsnet.it

GENOVA
16121 - PIAZZA DELLA VITTORIA, 8/20
TEL.+39 010 553241 FAX +39 010 5532460
E-MAIL: studio.genova@stsnet.it

TORINO
10121 - CORSO MATTEOTTI, 12
TEL.+39 011 5119101 FAX +39 011 5920226
E-MAIL: studio.torino@stsnet.it

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

ad esigibilità differita - per le quali, ai fini dell'esigibilità dell'imposta, rileva il momento del pagamento - devono sempre essere inserite nell'elenco clienti relativo all'anno cui si riferisce la data della fattura.

Quanto agli elementi da indicare nell'elenco clienti e fornitori, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per ciascun cliente devono essere comunicati:

- il codice fiscale (si segnala che, per gli anni 2006 e 2007, in luogo del codice fiscale può essere indicata la partita Iva),
- l'eventuale partita Iva,
- l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, distinte tra le diverse tipologie (imponibili, non imponibili o esenti), al netto di tutte le note di variazione emesse, comprese quelle riferite ad anni precedenti (note di variazione che, peraltro, vanno inserite, **in via facoltativa** per i soli anni 2006 e 2007, nell'apposito campo "*importo complessivo delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno riferite ad anni precedenti*" ed **obbligatoriamente**, a partire dalle operazioni relative all'anno 2008, nella sezione "*importo complessivo delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno riferite ad anni precedenti*").

Si precisa inoltre che:

- qualora la fattura sia emessa dallo stesso cliente o, per conto del cedente/prestatore, da un soggetto terzo incaricato, ovvero, nell'ipotesi di mandato con rappresentanza, dal mandatario in nome e per conto del mandante, l'operazione deve essere in ogni caso inserita nell'elenco clienti del cedente/prestatore ovvero del mandante, non rilevando ai fini dell'obbligo in commento chi materialmente abbia emesso il documento;
- nel caso di cointestazione della fattura attiva a più clienti, negli elenchi devono essere riportate le informazioni contabili distinte per ciascuno dei soggetti, senza ripartizione degli importi.

Si segnala infine che sono previste particolari modalità di invio degli elenchi clienti e fornitori nell'ipotesi in cui il contribuente obbligato sia stato oggetto di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento, ecc) o altre trasformazioni sostanziali.

In proposito occorre analizzare i seguenti casi:

1. Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali avvenute nel corso dell'anno d'imposta cui si riferiscono gli elenchi clienti e fornitori.

Ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori e' necessario distinguere il caso in cui il soggetto dante causa si sia estinto da quello in cui continui invece l'attività.

In particolare, se il dante causa si e' estinto, l'avente causa deve trasmettere due comunicazioni:

- (i) la prima, contenente i dati delle operazioni dallo stesso effettuate nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
- (ii) la seconda relativa al dante causa (soggetto estinto) per la frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Diversamente, se il dante causa non si e' estinto per effetto dell'operazione straordinaria, ciascun soggetto coinvolto nell'operazione (dante causa e avente causa) presenta in modo autonomo il proprio elenco clienti e fornitori.

2. Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali avvenute nel periodo compreso tra il primo gennaio e la data di trasmissione degli elenchi.

Anche in tale circostanza, occorre distinguere se il dante causa si sia estinto o meno a seguito dell'operazione straordinaria.

Nell'ipotesi in cui il dante causa si sia estinto, il soggetto avente causa deve trasmettere due distinte comunicazioni:

- (i) la prima contenente i dati delle operazioni effettuate da lui stesso nell'anno cui l'elenco si riferisce;
- (ii) la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal dante causa relative all'azienda o al ramo d'azienda acquisito, semprechè l'inoltro dell'elenco in considerazione non sia già avvenuto.

Nell'ipotesi, invece, in cui il soggetto dante causa non si sia estinto per effetto dell'operazione straordinaria, la comunicazione deve essere da questi assolta.

Alleghiamo alla presente Circolare una tabella riassuntiva della disciplina degli elenchi clienti e fornitori, con particolare riferimento alle operazioni che devono o meno essere inserite nei relativi elenchi.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Tributario Societario

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO